



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P2157/4108 sott. 22/34

Roma, 13 FEB. 1996

Al Comando Provinciale VV.F.
75100 – MATERA

(Risposta al Foglio del 31/10/1995 n° 10878)

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986 – Punto 3.7.0 – Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse – Quesito. –

In relazione alla nota cui si risponde, concernente il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 17 gennaio c.a., si ritiene che la lettura del punto 3.7.0 del D.M. 1° febbraio 1986 obblighi a rispettare le larghezze minime di 3,0 m e 4,5 m nei casi di rampa a senso unico di marcia e a doppio senso.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(D'Errico)